



## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

*Roma, 12 aprile 2005*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Al*

*Prot. n° 389*

**Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese chiede se alla luce della previsione contrattuale del Ccnl del commercio in materia di apprendistato, che prevede l'obbligatorietà di presentazione della domanda all'Ente bilaterale previa pre-iscrizione allo stesso Ente, debba ritenersi preclusa la possibilità di accedere al contratto di apprendistato in caso di mancato rispetto di tale previsione.

A questo proposito occorre ricordare che la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 40 del 14 ottobre 2004 ha stabilito, con evidente riferimento a prassi contrattuali di questo tenore, che *“non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato all'iscrizione all'Ente Bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore”*.

Alla luce di questa indicazione sono dunque da considerarsi validi i contratti di apprendistato stipulati in assenza di iscrizione all'Ente bilaterale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

GL